

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MADRUZZO
E LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MADRUZZO
PER L'ACCESSO AI DATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

stipulata mediante scambio di documento informatico e conseguente apposizione di firma digitale multipla,
a norma del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra

- Comune di Madruzzo, con sede legale in Piazza A. Degasperì n. 25, rappresentato dal Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Madruzzo;
- Stazione dei Carabinieri di Madruzzo, con sede legale in Via Verdi n. 4, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di Madruzzo, Via Verdi n. 4;

Visti i seguenti riferimenti di legge:

- Legge Provinciale n. 27 giugno 2005 n. 8, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 concernente "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
- legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 concernente "Norme sull'ordinamento della polizia municipale";
- direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ed il relativo d. lgs. 18 maggio 2018 n. 51 di attuazione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, Codice Privacy e s.m.i;

- provvedimento in materia di videosorveglianza dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 8.4.2010;

- decreto legislativo 7.3.2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale e s.m.i.;

ritenuto pertanto opportuno procedere, alla luce delle disposizioni normative citate, alla sottoscrizione del presente accordo, precisando che il trattamento dei dati da parte dal/la Comando/Stazione convenzionato/a è effettuato per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

PREMESSO CHE

Il sistema di videosorveglianza di cui alla presente convenzione consiste in n. 32 telecamere installate negli abitati di Calavino e di Sarche per controllo ambientale a tutela del patrimonio, di cui n. 5 dotate di sistema di lettura targhe finalizzato al controllo dei varchi stradali, secondo quanto meglio descritto nel disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16, di data 12 febbraio 2024.

I dati e le immagini sono resi disponibili alla Stazione dei Carabinieri di Madruzzo, tramite accesso diretto al software di videosorveglianza con apposite credenziali di accesso, previa individuazione nominativa dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

La presente convenzione ha ad oggetto il trattamento mediante consultazione e eventuale estrazione da parte della Stazione dei dati personali raccolti e trattati dal sistema di videosorveglianza di cui in premessa, nei casi tassativamente previsti dalla legge e dalla presente convenzione.

La Stazione s'impegna ad utilizzare l'accesso alla banca dati ed ai dati personali ivi contenuti al solo fine dello svolgimento della propria attività istituzionale, ed in particolare per il perseguimento delle seguenti finalità: pubblica sicurezza, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione dei reati.

La base giuridica legittimante le finalità di cui sopra è rinvenibile all'interno delle seguenti disposizioni normative: _____.

Art. 2

Titolarità del trattamento dei dati

Il Comune è titolare del trattamento e conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla Banca Dati e del sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

La Stazione è autonomo titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante la consultazione della banca dati, in ragione dell'autonomia decisionale posseduta ed in considerazione dell'attività istituzionale perseguita. Alla Stazione spettano quindi tutti gli obblighi che la legge attribuisce al titolare del trattamento, ivi compreso l'obbligo di informativa ove prescritto. Non è consentito alla Stazione, trattare, riprodurre, utilizzare in qualunque modo e maniera, ivi compresa la comunicazione e la diffusione, i dati contenuti nella banca dati, per finalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione.

Art. 3

Soggetti autorizzati del trattamento dati da parte del Comando/Stazione

La Stazione deve comunicare preventivamente al Comune i nominativi delle persone autorizzate e abilitate all'accesso alla banca dati. Nello specifico devono essere comunicati per ogni persona indicata: nome, cognome, codice fiscale, mansioni e ruolo; nel caso di lavoratori a tempo determinato la data di scadenza del rapporto lavorativo.

L'accesso alla banca dati è consentito esclusivamente alle persone autorizzate abilitate. Le credenziali di autenticazione sono pertanto personali ed incedibili.

Ogni designato/incaricato è informato del dovere di custodia che gli incombe e delle responsabilità che ne discendono.

La Stazione si impegna a nominare designati/incaricati del trattamento i soggetti di cui al paragrafo precedente e ad informarli compiutamente dei limiti delle loro mansioni e dei trattamenti di loro competenza nonché delle attività di controllo e vigilanza sui trattamenti poste in essere dal Comune.

La Stazione si impegna a provvedere all'accurata formazione dei soggetti di cui sopra, al fine di consentire il corretto espletamento delle attività per cui vengono nominati.

La Stazione si impegna espressamente a porre in essere ogni idonea misura di sicurezza volta ad evitare trattamenti illegittimi di dati, assumendone quindi ogni ed eventuale conseguente responsabilità.

Ogni variazione al personale abilitato deve essere prontamente comunicata al Comune per iscritto. Ove oggettivamente possibile la comunicazione della variazione dovrà avvenire con almeno 15 giorni lavorativi di preavviso.

La Stazione si assume ogni responsabilità per il caso in cui una persona acceda alla banca dati nonostante sia stato revocato dal proprio ruolo di incaricato del trattamento abilitato.

Art. 4

Modalità di accesso, misure tecniche ed organizzative di sicurezza, livelli di servizio

L'accesso, da parte delle persone autorizzate di cui all'art. 3, alla banca dati avviene mediante accesso diretto al software di videosorveglianza con apposite credenziali di accesso.

Le immagini e gli eventuali file audio possono essere utilizzati (ad es. estrapolati, modificati, stampati), per il solo perseguimento delle finalità istituzionali proprie della Stazione e nei soli casi strettamente necessari; è, inoltre, fatto espresso divieto di utilizzare tali dati per creare un nuovo database.

Il Comune non è responsabile delle interruzioni che dovessero verificarsi nei collegamenti per cause da esso non dipendenti. Il Comune, tuttavia, si riserva la facoltà di interrompere i collegamenti ogni volta ciò si renda necessario per la complessiva funzionalità del sistema informatico comunale anche senza preavviso.

Ove nel periodo di vigenza del presente accordo sopraggiungessero innovazioni normative e/o organizzative tali da rendere necessaria una revisione della presente convenzione, il Comune ha fin da ora

facoltà di porre in essere in autonomia le misure ritenute necessarie, senza alcun onere, neppure informativo, a proprio carico.

Il Comune si riserva di verificare, con cadenza annuale, l'attualità delle finalità per cui è stato concesso l'accesso alla Stazione e la corrispondenza e conformità delle modalità e del numero degli accessi da parte del personale autorizzato della Stazione con quanto stabilito dal presente atto e dalla normativa vigente.

Art.5

Facoltà del Comune e responsabilità

Il Comune si riserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati e del relativo sistema di ricerca, con l'esclusiva competenza a gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Nessuna responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, se non per dolo o colpa grave, deriva al Comune per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.

La Stazione si assume ogni responsabilità in ordine all'uso ed al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, sollevando al riguardo il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da ogni e qualsivoglia uso e trattamento illegittimo degli stessi ed a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

Pertanto, il trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione effettuato da parte della Stazione in modo difforme o in violazione al presente atto ed alle norme dallo stesso richiamate, comporterà l'esclusiva responsabilità della Stazione, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati ed esclusa al riguardo ogni responsabilità del Comune.

Il Comune, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, può prevedere ulteriori strumenti di gestione atti a gestire i profili di abilitazione, verificare accessi anomali, provvedere al tracciamento delle operazioni di accesso.

Art. 6

Obbligo alla riservatezza

La Stazione si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per i propri fini istituzionali e nei limiti della presente convenzione.

La Stazione con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni, si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

La Stazione garantisce la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, informazioni, programmi, processi elaborativi o quant'altro connesso al collegamento concesso.

Le parti si impegnano, anche per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e terzi ausiliari che ne fanno parte, pena la risoluzione *ipso iure* del presente accordo, e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza di quest'ultimo, notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni convenute nonché a non eseguire e non consentire che soggetti diversi dagli autorizzati eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui sia venuta in possesso in ragione del presente accordo.

A tale scopo dichiarano che i dati verranno trattati per finalità previste dalla normativa e connesse alle obbligazioni derivanti del presente accordo, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Art. 7

Misure idonee di sicurezza

La Stazione garantisce:

- la nomina preventiva e con adeguate istruzioni dei soggetti autorizzati a svolgere esclusivamente le specifiche attività procedurali che hanno legittimato il collegamento;
- l'acquisizione di soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alla specifica finalità istituzionale perseguita;
- la sicurezza della propria rete e delle proprie postazioni di lavoro;

- l'adozione delle misure di sicurezza non solo minime ma anche quelle idonee ad evitare ogni rischio;
- l'adeguata informazione dei propri autorizzati in merito alle misure di sicurezza e di controllo adottate dal Comune, ivi compresa l'attività di log degli accessi e delle operazioni effettuate.

La Stazione garantisce che le proprie postazioni di lavoro, collegate o collegabili con la banca dati comunale, sono collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la supervisione del proprio Comandante, autorizzato al trattamento.

Anche in ossequio ai recenti dettami normativi la Stazione:

- utilizza le informazioni acquisite dal Comune esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla vigente normativa;
- procede al trattamento dei dati personali, in particolare le categorie particolari di dati personali, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla vigente normativa rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati, vale a dire a soggetti che siano stati nominati dall'Ente quali designati/incaricati, o ai responsabili esterni del trattamento dei dati, correttamente nominati;
- si impegna, scaduti i termini per la conservazione dei dati previsti dalla legge per le specifiche finalità, a cancellare i dati trattati;

- si impegna a formare gli autorizzati abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente che accede alla banca dati comunale; adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza;
- si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- s'impegna altresì a comunicare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo al Comune incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione; ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni); ogni modificazione tecnica e/o organizzativa, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
- garantisce che i servizi non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente.

Art. 8

Costi

La presente convenzione non prevede oneri economici in capo al Comune.

Sono esclusivamente a carico della Stazione tutti i costi strumentali eventualmente necessari per l'attivazione del collegamento alla banca dati e per l'accesso alla stessa.

Art. 9

Durata

La presente convenzione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di 3 anni e potrà essere rinnovata previa richiesta esplicita della Stazione da inoltrare mediante posta certificata alla casella istituzionale del Comune di Madruzzo.

Il Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione qualora non vengano rispettate le modalità in essa previste.

Art. 10

Registrazione

La presente convenzione, redatta in unico originale, stipulata e sottoscritta digitalmente nella forma della scrittura privata, è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione, le imposte e tasse inerenti alla presente convenzione sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 11

Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e la Stazione, durante l'esecuzione od allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Trento.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Comune di _____

Il Comando/Stazione di _____